



### **Liceo Decio Celeri**

Artistico – Classico – Scientifico – Scienze applicate - Sportivo

I.I.S. Decio Celeri, Via Nazario Sauro 2, 24065 Lovere (BG)

Tel. 035 893177 – 035 983704 Fax 035 964022

Codice Fiscale 81004920161

Sito internet <http://www.liceoceleri.it/index.php>

E-mail [BGIS00100R@istruzione.it](mailto:BGIS00100R@istruzione.it)

Posta elettronica certificata [BGIS00100R@pec.istruzione.it](mailto:BGIS00100R@pec.istruzione.it)

### **INDICE**

Regolamento di disciplina.....	2
Premessa.....	2
Sezione I - Principi generali .....	3
Art. 1 - Diritto di accesso ai documenti.....	3
Art. 2 - Procedimento disciplinare .....	3
Art. 3 - Finalità educativa del provvedimento disciplinare .....	3
Art. 4 - Valutazione del comportamento disciplinare.....	3
Art. 5 - Occasionalità o continuità delle mancanze disciplinari.....	3
Art. 6 - Risarcimento danni .....	3
Sezione II - Sanzioni disciplinari .....	3
Art. 7 - Finalità educativa delle sanzioni.....	3
Art. 8 - Tipologie di sanzioni .....	4
Art. 9 - Alternativa alla sanzione disciplinare .....	4
Art. 10 - Segnalazioni all'autorità giudiziaria .....	4
Art. 11 - Annotazione delle sanzioni disciplinari .....	4
Sezione III - Doveri.....	4
Tabella riepilogativa delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni .....	5
Sezione IV - Organi competenti per le sanzioni.....	7
Art. 12 - Il Dirigente Scolastico e i docenti.....	7
Art. 13 - Il Consiglio di Classe.....	7
Sezione V - Procedimento disciplinare .....	7
Art. 14 - Principi del procedimento disciplinare .....	7
Art. 15 - Diritto di difesa.....	7
Art. 16 - Richiamo orale.....	7
Art. 17 - Contestazione scritta.....	7
Art. 18 - Comunicazione del provvedimento .....	7
Art. 19 - Dovere di accertamento .....	8
Art. 20 - Motivazione per iscritto.....	8

Sezione VI - Ricorsi e reclami .....	8
Art. 21 - Ricorso al Dirigente del CSA .....	8
Art. 22 - Ricorso alla Commissione di garanzia dell'istituto .....	8
Art. 23 - Modalità di presentazione del ricorso.....	8
Art. 24 - Commissione di garanzia.....	8
Art. 25 - Esame del ricorso da parte della Commissione di garanzia .....	8
<a href="#">Art. 26 - Reclami.....</a>	<a href="#">9</a>

## **Regolamento di disciplina**

Delibera n° 2 del Consiglio di Istituto del 05/09/2022

Il Regolamento di disciplina viene adottato secondo quanto previsto dallo *Statuto delle studentesse degli studenti della scuola secondaria* D. P. R. n. 249 del 24 giugno 1998 di cui costituisce parte integrante.

### **Premessa**

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere, anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

## **Sezione I - Principi generali**

### **Art. 1 - Diritto di accesso ai documenti**

Ogni intervento di carattere disciplinare si uniforma ai criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza previsti dalla Legge 142/90 per il servizio pubblico: è perciò garantito il diritto di accesso a tutti i componenti della comunità scolastica - docenti, genitori, alunni - alla relativa documentazione nel rispetto delle norme previste dalla stessa legge.

### **Art. 2 - Procedimento disciplinare**

L'allievo può esporre le sue giustificazioni prima che sia iniziato il procedimento disciplinare che lo riguarda e nel corso del medesimo. Il Dirigente Scolastico raccoglie testimonianze sui fatti accaduti e compie l'indagine necessaria. Convoca il Consiglio di Classe se la gravità del fatto lo richiede o su richiesta di un terzo dei componenti. Il Consiglio di Classe ascolta tutte le persone che riterrà utile convocare e, obbligatoriamente, i docenti e/o i compagni di studio che il giovane incolpato intenda designare come suoi difensori. I genitori dello studente, direttamente informati, possono chiedere di essere ascoltati.

### **Art. 3 - Finalità educativa del provvedimento disciplinare**

I provvedimenti disciplinari si ispirano a finalità educativa: tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti: Eventuali sanzioni non hanno carattere punitivo, ma mirano a stimolare la consapevolezza del cambiamento di atteggiamenti.

La responsabilità disciplinare è personale: ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni ( di carattere sia doloso sia colposo).

### **Art. 4 - Valutazione del comportamento disciplinare**

Il comportamento disciplinare e i relativi provvedimenti vanno valutati separatamente dal profitto scolastico. Il comportamento determina comunque il voto di condotta e, in una prospettiva educativa, contribuisce ad una valutazione complessiva in rapporto a partecipazione e ad impegno scolastico.

### **Art. 5 - Occasionalità o continuità delle mancanze disciplinari**

Nel momento di accertare le responsabilità personali occorre distinguere tra situazioni occasionali e atteggiamento continuato lesivo di diritti altrui. Inoltre, qualora uno studente commetta, con un unico atto, più mancanze disciplinari, anche di gravità diversa, può essere inflitta la sanzione prevista per la mancanza più grave.

### **Art. 6 - Risarcimento danni**

Nel caso di comportamenti che causano danno ai beni mobili e immobili della scuola o delle persone sussiste l'obbligo di risarcimento del danno: le modalità sono fissate dal Regolamento di Istituto.

## **Sezione II - Sanzioni disciplinari**

### **Art. 7 - Finalità educativa delle sanzioni**

In un'ottica educativa le sanzioni disciplinari intendono richiamare la responsabilità personale e

comunitaria nei confronti di violazioni di doveri (cfr. art. 3 dello statuto degli studenti) che in qualche modo turbino la vita della scuola: le sanzioni saranno perciò differenti, a seconda della diversa natura e gravità dei comportamenti sanzionati.

### **Art. 8 - Tipologie di sanzioni**

Le sanzioni previste sono

**1. Richiamo orale.** Può essere fatto dal singolo insegnante di fronte a lievi mancanze ai doveri scolastici con facoltà di annotarlo nel registro personale. Va comunicato in Consiglio di Classe e verbalizzato.

**2. Annotazione** da parte dell'insegnante sul registro elettronico per comportamenti che disturbino la lezione o che ne impediscano il regolare svolgimento (es. mancanza del materiale o compiti non svolti) o dopo richiami non ascoltati. I genitori prendono visione dell'annotazione direttamente dal registro elettronico, mentre sarà cura del coordinatore informare dell'annotazione il Consiglio di Classe ogniqualvolta si riunisce.

**3. Ammonizione scritta.** Può essere data dal Dirigente Scolastico o suo delegato per infrazioni al regolamento di disciplina come ad esempio mancanze ripetute ai doveri scolastici, atti di disturbo del regolare andamento delle lezioni, assenze ingiustificate, ritardi ripetuti, violazioni delle disposizioni di sicurezza o di norme previste nel regolamento di istituto, su segnalazione di altri alunni, insegnanti e personale ATA. Di ciò verrà data comunicazione al Coordinatore di classe.

**4. Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.** Viene data dal Consiglio di classe in forma proporzionata all'infrazione compiuta (ad esempio: per comportamenti ritenuti di particolare gravità, previsti dall'art. 328 del Dlgs n.297 del 16.04.94, quali gravi offese, verbali o materiali, al capo di istituto, ai docenti, al personale dell'istituto, gli studenti stessi, o per gravi danni recati in forma dolosa al patrimonio scolastico...).

Per le sanzioni di cui ai punti 3 e 4, qualora nel procedimento di valutazione e di decisione ricorrano circostanze attenuanti, può essere applicata la sanzione inferiore rispetto a quella stabilita; in caso di recidiva, sarà applicata la sanzione immediatamente superiore.

### **Art. 9 - Alternativa alla sanzione disciplinare**

Laddove l'organo competente lo ritenga opportuno, è possibile sostituire la sanzione disciplinare con attività a favore della comunità scolastica: queste attività vanno di volta in volta determinate nei modi e nei tempi dall'organo competente stesso.

### **Art. 10 - Segnalazioni all'autorità giudiziaria**

Nel caso siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Dirigente Scolastico o altri che abbiano responsabilità nell'istituto provvedono tempestivamente a segnalare all'autorità giudiziaria ogni comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato. Questa comunicazione sostituisce ogni altro provvedimento disciplinare fino al pronunciamento dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 11 - Annotazione delle sanzioni disciplinari**

Tutte le sanzioni disciplinari, tranne il semplice richiamo orale e l'annotazione sul registro di classe, vanno annotate nel fascicolo personale dello studente.

### Sezione III - Doveri

**Tabella riepilogativa delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni**

<b>Con riferimento alla frequenza e all'impegno</b>	
<i>Mancanza disciplinare</i>	<i>Sanzione</i>
1. Mancata esibizione della giustificazione al rientro dall'assenza	1. Annotazione scritta sul registro di classe
2. Assenza ingiustificata ripetuta	2. Annotazione scritta sul registro di classe e obbligo di recuperare individualmente le ore scolastiche perdute attraverso lo svolgimento di lavoro individuale integrativo svolto a casa, assegnato e controllato dal docente. Il mancato adempimento all'obbligo del recupero viene sanzionato con una ulteriore ammonizione scritta e diventa uno degli elementi di valutazione quadrimestrale /finale
3. Assenza giustificata con falsificazione della firma dei genitori	3. Ammonizione scritta
4. Frequente mancato rispetto degli impegni scolastici	4. Richiamo orale e obbligo di recupero del lavoro non svolto. Il mancato recupero comporta il richiamo scritto e diventa elemento di valutazione quadrimestrale/finale
5. Comportamento che turba il regolare svolgimento delle lezioni	5. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe; nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, sarà notificata al Dirigente Scolastico
6. Ritardi reiterati non dovuti a disservizi dei mezzi di trasporto	6. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe; nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, sarà notificata al Dirigente Scolastico
7. Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni, senza il consenso del docente	7. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe; nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, sarà notificata al Dirigente Scolastico
8. Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno dell'edificio scolastico	8. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe; nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, sarà notificata al Dirigente Scolastico
9. Copiatura di compiti o verifiche da altri studenti o tramite l'uso di dispositivi tecnologici	9. Nota sul registro di classe ed eventuale invio al Dirigente Scolastico
10. Utilizzo di sostanze di abuso quali droghe e alcol nei locali della scuola	10. Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni

<b>Con riferimento al rispetto delle persone</b>	
<i>Mancanza disciplinare</i>	<i>Sanzione</i>
1. Offesa lieve, occasionale e circoscritta, espressa oralmente e motivata da intemperanza verbale in situazione di tensione emotiva	1. Richiamo orale e presentazione delle scuse
2. Offesa grave verbale o scritta arrecata con volontà e premeditazione	2. Ammonizione scritta
3. Comportamento offensivo o intimidatorio verso i compagni, anche per via informatica	3. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe; nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, sarà notificata al Dirigente Scolastico
4. Utilizzo di comportamento o linguaggio lesivo della dignità della persona e/o delle regole della convivenza civile	4. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe; nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, sarà notificata al Dirigente Scolastico
5. Mancanza di rispetto verso i docenti e altri soggetti dell'istituzione scolastica, anche per via informatica	5. Nota sul registro di classe ed eventuale invio al Dirigente Scolastico
6. Atti di bullismo	6. Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni
<b>Con riferimento al rispetto delle disposizioni</b>	
<i>Mancanza disciplinare</i>	<i>Sanzione</i>
1. Violazione dei regolamenti d'istituto e delle disposizioni date dai diversi soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni che sia occasionale e non intenzionale, priva di conseguenze su altri soggetti e dovuta a mancanza di informazione o superficialità nel comportamento	1. Richiamo orale e assunzione dell'impegno da parte dello studente a rispettare la norma violata
2. Violazioni gravi di disposizioni in cui sia ravvisato un esplicito disprezzo della norma o che abbiano conseguenze significative	2. Ammonizione scritta ed impegno scritto dello studente a rispettare la norma violata
3. Violazioni gravi di disposizioni organizzative e di sicurezza, ripetute dopo la prima e con esplicita intenzionalità	3. Attività socialmente utili o sospensione delle lezioni per un numero di giorni da definire a cura dell'organo competente
<b>Con riferimento al rispetto delle strutture e del patrimonio della scuola</b>	
<i>Mancanza disciplinare</i>	<i>Sanzione</i>
1. Non sono da risarcire danni arrecati senza alcuna colpa. Gli altri danni vanno sempre risarciti	

2. Danneggiamento di modesta entità economica ed involontariamente arrecato per negligenza o imprudenza	2. Richiamo orale
3. Danneggiamento non intenzionale ma di particolare consistenza economica e danneggiamento intenzionale, indipendentemente dal rilievo economico	3. Ammonizione scritta e nei casi di danneggiamento intenzionale risarcimento dei danni nelle modalità previste dal regolamento di istituto

#### **Sezione IV - Organi competenti per le sanzioni**

##### **Art. 12 - Il Dirigente Scolastico e i docenti**

Il richiamo orale, l'annotazione sul registro di classe e l'ammonizione scritta sono attribuite dal Dirigente Scolastico o dai docenti nell'esercizio delle loro funzioni.

##### **Art. 13 - Il Consiglio di Classe**

La sospensione temporanea dalle lezioni da uno a 15 giorni è disposta dal Consiglio di classe.

#### **Sezione V - Procedimento disciplinare**

##### **Art. 14 - Principi del procedimento disciplinare**

Ogni procedimento disciplinare deve ispirarsi ai seguenti principi:

- a) accertamento dei fatti
- b) garanzia del diritto di difesa
- c) valenza educativa dell'intervento

##### **Art. 15 - Diritto di difesa**

Nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, in ogni procedimento disciplinare deve essere sempre garantito il diritto di difesa: prima di eventuali sanzioni occorre ascoltare le ragioni dell'interessato. Allo studente va data possibilità anche di produrre prove, testimonianze a lui favorevoli e giustificazioni scritte.

##### **Art. 16 - Richiamo orale**

Il richiamo orale può essere fatto subito dopo la constatazione del comportamento oggetto del richiamo.

##### **Art. 17 - Contestazione scritta**

Tranne che nel caso di semplice richiamo orale, il procedimento inizia con la contestazione scritta dell'addebito allo studente da parte del Dirigente Scolastico o dell'organo che avvia il procedimento. La contestazione va fatta entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto contestato mediante consegna allo studente di copia del provvedimento, con firma di avvenuta consegna sull'originale trattenuto dal Dirigente Scolastico. La contestazione deve contenere la convocazione dello studente perché sia sentito a sua difesa.

### **Art. 18 - Comunicazione del provvedimento**

Il Dirigente Scolastico informerà mediante lettera raccomandata AR anche i genitori dello studente a cui ha consegnato il provvedimento.

### **Art. 19 - Dovere di accertamento**

Nel caso in cui il Dirigente Scolastico ritenga che la mancanza comporti una sanzione superiore all'ammonizione scritta, dopo la contestazione scritta sottoporrà la questione al Consiglio di classe. Prima di eventuali sanzioni l'organo competente, il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe, ha il dovere di accertare i fatti e di valutare le giustificazioni presentate dallo studente. Quando ritenga che non vi siano ragioni sufficienti a procedere, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione scritta all'interessato e alla famiglia.

### **Art. 20 - Motivazione per iscritto**

Tutte le decisioni devono essere motivate per iscritto: il provvedimento deve anche informare lo studente della facoltà di ricorso contro la decisione presa. A questo scopo nel provvedimento deve essere indicato anche l'organo competente a cui ricorrere e i termini entro i quali il ricorso va fatto. Il provvedimento va comunicato a studenti e famiglie nelle modalità di cui sopra: consegna di copia allo studente con firma sull'originale e mediante lettera raccomandata AR alla famiglia.

## **Sezione VI - Ricorsi e reclami**

### **Art. 21 - Ricorso al Dirigente del CSA**

Contro le sanzioni disciplinari che comportano sospensione dalle lezioni è ammesso il ricorso al Dirigente del CSA, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento disciplinare.

### **Art. 22 - Ricorso alla Commissione di garanzia dell'istituto**

Contro le altre sanzioni - ammonizione scritta - lo studente può fare ricorso alla Commissione di garanzia dell'istituto, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione scritta. Lo studente può presentare ricorso alla Commissione di garanzia sia nel caso ritenga irregolare la procedura adottata nei suoi confronti, ovvero non abbia rispettato le norme del presente regolamento, sia nel caso ritenga la decisione ingiusta.

### **Art. 23 - Modalità di presentazione del ricorso**

Il ricorso va presentato per iscritto: deve contenere le ragioni specifiche del ricorso e può presentare eventuali prove o testimonianze favorevoli allo studente ricorrente. Quest'ultimo può chiedere di essere ascoltato e di rivedere la decisione nei suoi confronti. Il ricorso va presentato in duplice copia e sottoscritto dallo studente ricorrente: va consegnato in busta chiusa alla segreteria della scuola che rilascerà ricevuta.

### **Art. 24 - Commissione di garanzia**

La Commissione di garanzia è un apposito organo collegiale costituito dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente eletto dal Collegio Docenti, dal Presidente del Consiglio di Istituto e da un rappresentante degli studenti. Essendo un 'organo perfetto' deve sempre essere assicurata la presenza dei quattro membri. Nel caso di loro impossibilità, va sempre designato un sostituto. Dovendo deliberare su revisione di provvedimenti disciplinari, si deve sempre esprimere voto favorevole o contrario: non è ammessa astensione. In caso di parità prevale il voto del

Presidente.

### **Art. 25 - Esame del ricorso da parte della Commissione di garanzia**

La Commissione di garanzia è tenuta a esaminare il ricorso tempestivamente: dovrà ascoltare lo studente che ha chiesto di essere sentito e, se richiesto o se necessario, anche le ragioni di chi ha promosso il provvedimento disciplinare.

Qualora la Commissione di garanzia ritenga il provvedimento illegittimo o eccessivo rispetto ai fatti contestati potrà annullare il provvedimento, motivando in modo accurato la sua decisione. Qualora invece non rilevi irregolarità o ingiustizia, confermerà la sanzione, respingendo il ricorso.

La decisione, debitamente motivata, che la Commissione di garanzia prenderà va depositata in segreteria la quale provvederà a trasmettere copia della decisione allo studente e alla famiglia dello studente.

La decisione della Commissione di garanzia non è ulteriormente impugnabile.

### **Art. 26 - Reclami**

Docenti, studenti, genitori o chiunque sia interessato possono rivolgere alla Commissione di garanzia, in forma scritta, reclami che riguardino l'applicazione dello statuto degli studenti o il presente regolamento.

Possono altresì chiedere delucidazioni relative alla interpretazione/applicazione dello stesso statuto o del presente regolamento di disciplina.